PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA RELATIVO ALLE ZONE DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (ATI):

ITALCONSULT S.p.A. (MANDATARIA)
BONIFICA ITALIA S.r.l.
CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.l.

RESPONSABILI DI PROGETTO:

Dott. Ing. Mauro Lotto
Ordine Ingegneri di Roma n. 13531
Dott. Ing. Franco Persio Bocchetto
Ordine Ingegneri di Roma n. 8664
Dott. Ing. Vincenzo Calzona
Ordine Ingegneri di Roma n. 16656
Dott. Ing. Pietro Agnello
Ordine Ingegneri di Agrigento n. 543

RESPONS. INTEG. PREST. SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Antonio Bevilacqua

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Vincenzo Corallo

ASSISTENTE
Dott. Ing. Salvatore Dipasquale

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
Elaborati tecnico-economici
Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e Tecniche

CODICE:	PE-BO03-CMS-CP02-D	SCALA: -	DATA: Giugno 2015
		NOME FILE:	PE-BO03-CMS-CP02-D.DOC

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Visto	Approvato
A	Settembre 2014	EMISSIONE ELABORATI DEL SERVIZIO	COLLURA	ALAGNA	LOTTO
B	Gennaio 2015	GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 07/01/2015	COLLURA	ALAGNA	LOTTO
C	Aprile 2015	GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 08/04/2015	COLLURA	ALAGNA	LOTTO
D	Giugno 2015	GIUSTA REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO DI VERIFICA ITALSOCOTEC DEL 03/06/2015	COLLURA	ALAGNA	LOTTO

INDICE

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO 3

ART.2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 4

ART.3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 5

3.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA BONIFICA BELLICA 5

3.2 ATTIVITÀ ESECUTIVE BONIFICA SUPERFICIALE (FASE 1) 5

3.3 ATTIVITÀ ESECUTIVE BONIFICA PROFONDA (FASE 2) 6

3.4 DICHIARAZIONE DI GARANZIA 7

3.5 AREE DI CANTIERE 7

3.6 NORME DI RIFERIMENTO 7

3.7 GESTIONE DELLE MATERIE 7

ART.4. AMMONTARE DELL'APPALTO 8

ART.5. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA 8

5.1 ORDINE DELLE OPERAZIONI E CONSEGNA DELL'AREA 8

5.2 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CIRCA L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA 9

5.3 DICHIARAZIONE DI GARANZIA FINALE 10

5.4 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 10

5.5 COTTIMI 12

5.6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 12

5.7 GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA E PRESA IN CONSEGNA 12

5.8 SICUREZZA NEL CANTIERE 13

5.9 VERIFICHE E COLLAUDO 13

5.10 NORME ESECUTIVE (NORME RELATIVE AGLI APPARATI RIVELATORI ED AL LORO IMPIEGO) 14

5.11 NORME GENERALI RIGUARDANTI EVENTUALI SCAVI 15

5.12 NORME PER LA ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI E MATERIALI BELLICI 16

5.13 TAGLIO DI VEGETAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA MINE ED ORDIGNI 16

5.14 BONIFICA SUPERFICIALE A SECCO 17

5.15 SCAVO DI SBANCAMENTO PER RICERCA ORDIGNI CON USO DI APPARATO RIVELATORE 18

5.16 SCAVO IN PROFONDITÀ PER RICERCA DEGLI ORDIGNI BELLICI CON USO DELL'APPARATO RIVELATORE 18
5.17 SCAVO A MANO PER INDIVIDUAZIONE E RIMOZIONE DI ORDIGNI CON USO DELL'APPARATO RIVELATORE 19
5.18 BONIFICA BELLICA PROFONDA 19
ART.6. PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 20
ART.7. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 21
ART.8. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI CONTRAENTI 21
ART.9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 22
ART.10. RESPONSABILITA' 23
ART.11. SICUREZZA 24
ART.12. DOCUMENTAZIONE INERENTE L'APPALTO 24
ART.13. INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO E PENALI 25
ART.14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 26
ART.15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 26
ART.16. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA 26
ART.17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - SUBAPPALTO 27
ART.18. ESECUZIONE PER STRALCI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 27
ART.19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 28
ART.20. CONTRATTO 28
ART.21. NORME DI RINVIO 29
ART.22. CONTROVERSIE 29
ART.23. TUTELA DEI DATI PERSONALI 29

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il potenziamento del collegamento fra la SS 115 nel tratto Comiso-Vittoria, l'aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania, nonché del collegamento viario al nuovo autoporto di Vittoria tramite rifunzionalizzazione dell'ex S.P. 91 rappresenta per la Provincia Regionale di Ragusa un intervento prioritario ai fini dello sviluppo armonico del territorio e per l'incremento dei livelli di mobilità nell'area centrale della provincia. Tali interventi, infatti, furono inseriti nel programma OO.PP. di cui all'art. 14 L. 109/1994 e s.m.i., per il triennio 2005-2007 approvato con delibera consiliare n. 67 del 19/07/2006 e venne redatto uno Studio di Fattibilità (SdF), finalizzato alla verifica dei vari profili di sostenibilità (tecnico, urbanistico, ambientale, economico, finanziario, amministrativo-istituzionale), certificato positivamente dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici con provvedimento del 20/05/2005 ed approvato con D.R.P. n.141/N.R.V.V.II. del 10/06/2005 ai sensi dell'art. 4 della Legge 17/05/1999, n. 144. Tale SdF è stato valutato in fase istruttoria dal competente Ufficio dell'Amministrazione prot. n. 64405 del 15/10/2004 ed alla menzionata certificazione N.R.V.V.II. del 10/06/2005.

Lo Studio di Fattibilità è stato successivamente posto a base della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto preliminare, il progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale dell'intera opera, il progetto stralcio per appalto integrato come definito dalla L. 109/1994 con modifiche ed integrazioni nel testo vigente per Regione Siciliana, relativo ad un primo lotto di collegamento dall'aeroporto alla prevista variante della S.S. 115, ed inoltre i servizi di D.L. e relative prestazioni accessorie limitatamente al primo lotto di intervento. Il progetto definitivo generale del suddetto intervento è stato approvato dalla Provincia Regionale di Ragusa con Deliberazione n. 139 del 10.09.2013 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale. L'art. 1 del contratto di affidamento indica fra le prestazioni assegnate all'Affidatario anche la compilazione del progetto definitivo per appalto integrato relativamente ad uno primo stralcio funzionale dell'importo complessivo previsto in circa € 17.500.000,00; l'art. 11 del suddetto contratto riserva all'Amministrazione, in conformità dell'art. 31, paragrafo 4 b) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e dell'art. 57, comma 5 lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/128/CE" la facoltà di aggiudicare allo stesso affidatario i servizi inerenti alla progettazione esecutiva del primo lotto funzionale, e le annesse

prestazioni speciali ed accessorie in luogo delle prestazioni relative alla compilazione del progetto definitivo per appalto integrato.

Il primo stralcio funzionale, dalla Pk 7+900 alla Pk 11+027, comprende il collegamento tra l'aeroporto di Comiso e la rotatoria alla Pk 11+027 e da questa con la ex S.P. 82 oggetto di adeguamento da parte della Provincia.

Con nota del 29 Maggio 2014, prot. n. 0018798, l'Amministrazione invitava a scorporare dal progetto esecutivo I stralcio la parte relativa alla bonifica preventiva da ordigni bellici, affinché si potesse procedere ad affidare separatamente il servizio.

ART.2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La legislazione di riferimento in materia di rischi residuali in territorio nazionale, applicabile anche ai rinvenimenti di residuati bellici:

- Prescrizioni generali del Capitolato d'Appalto B.C.M. ed. 1984
- Determinazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n. 9 del 09/04/2002
- Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori Pubblici n. 249 del 17/09/2003
- D.lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza.
- D.lgs. n. 66, 15 marzo 2010 - Codice dell'ordinamento militare.
- Circolare del Ministero della Difesa, Prot. M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010.
- D.lgs. n. 20, 24 febbraio 2012 – Nuovo codice ordinamento militare.
- Legge n. 178 del 01/10/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

I lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello Stato e dei regolamenti militari vigenti, e di quanto prescritto dal presente Capitolato.

Nel caso di conflitto, le prescrizioni e le disposizioni che l'Amministrazione Militare competente per territorio, riterrà opportuno impartire circa l'esecuzione dei lavori di bonifica, prevarranno su quelle del presente Capitolato.

ART.3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

I compiti della Ditta aggiudicataria inerenti il servizio di bonifica bellica sono:

3.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA BONIFICA BELLICA

a) Indagine storica e ricerca delle informazioni sui rinvenimenti. Come primo livello conoscitivo, dovrà essere svolta una ricerca storica mirata all'area oggetto di intervento, con esame di tutte le informazioni inerenti ad eventi bellici di ogni genere e tipo (in particolare bombardamenti aerei) ed ulteriore ricerca negli archivi e database specifici sugli effettivi ritrovamenti di residuati bellici nella zona d'interesse. Tale indagine avrà come scopo quello di valutare il livello di rischio - rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;

b) Ottenimento delle autorizzazioni. In questa fase, la ditta dovrà curare tutti gli aspetti legati alla formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la redazione di eventuali ulteriori elaborati tecnici e di quant'altro necessiti per la corretta presentazione della pratica amministrativa;

c) Programma delle operazioni. Dovrà essere redatto da un responsabile tecnico BCM della ditta aggiudicataria il relativo programma delle operazioni BOB in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, nonché il corrispondente cronoprogramma dei lavori. Detti elaborati dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

3.2 ATTIVITÀ ESECUTIVE BONIFICA SUPERFICIALE (FASE 1)

Alla ditta aggiudicataria spetta l'onere dei seguenti servizi in fase esecutiva della bonifica:

a) impianto/espianto di cantiere, impiego di personale tecnico specializzato munito di brevetto B.C.M., uso di apparati elettronici di rilevamento, mezzi di trasporto, macchine operatrici per perforazione e scavo;

b) taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo ove intralciasse l'uso corretto dei metal detector eseguito da operatori qualificati B.C.M., sotto la-supervisione tecnica di un rastrellatore B.C.M. o superiore, da eseguirsi sulle aree interessate alle indagini;

c) bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutte le aree indicate nei disegni di progetto come interessate dalla bonifica, comprese le aree interessate dalla presenza di acqua, con garanzia di agibilità fino a cm. 100

dal p.c., eseguita con l'impiego di personale tecnico munito di brevetto di rastrellatore B.C.M.. Nelle aree interessate dalla presenza di acqua, la garanzia di agibilità fino a cm. 100 sarà calcolata a partire dal fondo alveo;

d) scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato. L'area potrebbe essere interessata dalla presenza superficiale (comunque non rilevabile a vista).

e) scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzato e munito di brevetto;

f) rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi;

g) rinterri di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;

h) assistenza tecnica ed appoggio tecnico - logistico alle autorità militari durante le operazioni di brillamento e disattivazione degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed identificati con le operazioni di verifica sopra descritte. Questo servizio sarà finalizzato alla velocizzazione delle attività militari durante le fasi di brillamento riducendo pertanto i tempi. L'attività consiste nella fornitura di personale specializzato e di macchine operatrici che assistono le attività degli artificieri e ne permettono il rapido e sicuro svolgimento.

3.3 ATTIVITÀ ESECUTIVE BONIFICA PROFONDA (FASE 2)

Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino alla profondità indicata nei disegni di progetto (3,00 m / 5,00 m dal p.c.) con garanzia fino ad un metro oltre la profondità indicata per ogni zona. La profondità si intende dal Piano Campagna o dal fondo dell'alveo se superfici interessate dall'acqua.

La bonifica ordigni bellici profonda, sia in terra che in acqua, oltre a quanto previsto al punto 2 del presente articolo, prevede l'individuazione e localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino a 5 m di profondità e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di massa metallica, e introdotto gradualmente nei

fori. La bonifica sarà eseguita con l'impiego di operatori brevettati B.C.M. con l'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate. Compreso ogni onere per l'eventuale scavo anche a mano, rimanendo esclusa la rimozione di ordigni che si venissero a rinvenire durante l'indagine, attività questa da effettuarsi a cura della A.M..

3.4 DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Al termine delle operazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la "Dichiarazione di garanzia" di cui all'art .7 del presente capitolato. Fa altresì parte del contratto, anche se non espressamente specificato, ogni altro onere e adempimento attribuito dalle norme vigenti e comunque ritenuto utile al conseguimento del pubblico interesse.

3.5 AREE DI CANTIERE

Si specifica che alla Ditta aggiudicataria spetta l'onere di effettuare, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, l'eventuale fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso. Al termine del servizio oggetto del presente appalto tutto il materiale rimarrà di proprietà della Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere allievo e asportazione.

3.6 NORME DI RIFERIMENTO

Resta inteso che i lavori di bonifica bellica dovranno essere eseguiti osservando le norme vigenti in materia e secondo quanto prescritto dal "Capitolato Speciale B.C.M." Edizione 1984, oltre che seguendo tutte le prescrizioni dettate dalla Direzione Genio Militare competente dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione.

3.7 GESTIONE DELLE MATERIE

Al termine delle attività di bonifica bellica, tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria.

ART.4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale a base d'asta per l'affidamento del servizio di bonifica bellica sia in terra che in acqua di cui sopra corrisponde a € 174.116,54 così suddiviso:

Prestazioni di bonifica bellica	€ 85.492,58
Importo per la manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 82.304,96
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.318,99
Importo complessivo	**€ 174.116,53**

L'importo effettivo del compenso finale sarà calcolato con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi previsti in progetto e valutati a corpo. Il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica sarà determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Tali prezzi, stabiliti in sede di gara, saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in via integrativa, secondo quanto indicato nel presente capitolato, compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento delle lavorazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del valore di appalto alle stesse condizioni contrattuali.

ART.5. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA

Nel presente articolo i sostantivi mine, ordigni esplosivi, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni genere e tipo, anche se citati singolarmente dovranno intendersi comprensivi di tutti gli altri collettivamente.

5.1 ORDINE DELLE OPERAZIONI E CONSEGNA DELL'AREA

L'impresa avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Amministrazione,

non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della bonifica ed agli interessi dell'Amministrazione. La consegna dell'area verrà effettuata entro 7 giorni dalla avvenuta autorizzazione del genio Militare competente e ad avvenuta stipulazione del contratto. Tempestivamente, e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività di bonifica, la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Direzione Genio Militare l'elenco nominativo del personale, i documenti comprovanti la relativa specializzazione e l'elenco del materiale e delle attrezzature che, stante la bonifica in questione, dovrà impiegare.

5.2 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CIRCA L'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA

L'impresa è l'unica responsabile dell'esecuzione dell'attività di bonifica in conformità alle disposizioni sopra elencate e alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza del servizio alle condizioni contrattuali tutte. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa. Gli eventuali maggiori costi dei servizi eseguiti in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'impresa non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di sorveglianza dell'Amministrazione. L'impresa che esegue l'attività di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dalla direzione dei lavori, per l'ottima esecuzione delle opere, finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'attività di bonifica per cause od implicazioni dirette e indirette. Nell'attività di bonifica dovrà essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato, in possesso dei prescritti documenti di specializzazione, rilasciati dalle competenti autorità militari. La direzione tecnica ed organizzativa dell'attività di bonifica compete al dirigente tecnico BCM, il quale dovrà presenziare alla consegna e, successivamente, controllarne l'esecuzione. Il coordinamento esecutivo pratico dell'attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno essere affidati ad un assistente tecnico BCM, il quale dovrà

essere presente per tutto l'intero orario di ogni giornata lavorativa. L'esecuzione pratica dell'attività di bonifica viene effettuata dal rastrellatore B.C.M. Inoltre, in ogni cantiere deve essere operante per l'intero lavorativo giornaliero, secondo le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione, persona pratica di servizi di infermeria, barella porta feriti ed automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al più vicino ospedale. Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e quelle che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.. In difetto, il direttore dei lavori, o chi per esso, ha facoltà di allontanare il personale non specificatamente specializzato diffidando formalmente l'Impresa esecutrice. In recidiva del difetto, il relativo contratto sarà risolto con incameramento della cauzione, procedendo poi all'esecuzione in danno dell'impresa inadempiente. Oltre la responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi, l'impresa si assume l'onere del risarcimento dei danni che potranno essere provocati da mine ed altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante l'esecuzione dell'attività di bonifica.

5.3 DICHIARAZIONE DI GARANZIA FINALE

Entro 10 giorni dalla data di ultimazione dell'attività di bonifica, l'impresa dovrà rilasciare esplicita dichiarazione, su modulo in due copie fornito dalla direzione dei lavori, per garantire la avvenuta bonifica, da mine ed altri ordigni bellici di qualunque genere, dei terreni interessati. In essa dovranno essere specificati sia i metodi di bonifica adottati che le superfici bonificate e le relative profondità, elementi questi ultimi da evidenziare su apposita planimetria. La dichiarazione in argomento dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta esecutrice e dal proprio Dirigente Tecnico che ha diretto l'attività di bonifica.

5.4 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

a) l'iter per il rilascio della autorizzazione c/o genio Militare;

b) ottenimento delle autorizzazioni nei tempi richiesti;

c) impiego operatori specializzati BCM;

d) impiego idonea attrezzatura tecnica;

e) spese di vitto, alloggio personale;

f) eventuale sfalcio preliminare;

g) scavi manuali di accertamento;

h) verifiche e sopralluoghi Genio Militare competente;

i) elaborazione piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

j) elaborazione Piano Controllo Qualità (P.C.Q.);

k) elaborazione modulistica conforme a norme UNI-EN-ISO 9000;

l) elaborazione dichiarazione di garanzia finale;

m) mettere, a sue spese, a disposizione degli Organi preposti al controllo, autovettura con relativo autista per sopralluoghi al cantiere, limitatamente alla durata del lavoro e con esclusivo riguardo allo specifico lavoro, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Successivamente alla conclusione dello specifico lavoro l'impresa specializzata altresì a fornire autovettura e conducente per le operazioni successive a carico del personale dell'Ufficio BCM finalizzate al rilascio del verbale di constatazione;

n) le spese per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per l'esecuzione dell'attività di bonifica, nonché le relative spese per le utenze e i consumi;

o) l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro;

p) l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

q) tutti i reperti bellici, esplosivi e non, di qualsiasi natura, rinvenuti nelle aree sottoposte

alle operazioni di bonifica, sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione Militare.

5.5 COTTIMI

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e del risarcimento in favore del Committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera. L'impresa resta l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

5.6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà valutato esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell'attività di bonifica e comunque di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

5.7 GARANZIA DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA E PRESA IN CONSEGNA

L'impresa è sempre responsabile dei danni alle persone e cose – comunque derivanti da imperfetta esecuzione dell'attività di bonifica – prima, durante e dopo le predette operazioni di verifica e fino ad un anno a partire dalla data del verbale di ultimazione delle operazioni di bonifica, anche dopo ulteriori eventuali verifiche favorevoli eseguite, come innanzi detto, dall'amministrazione. Tale responsabilità graverà sull'Impresa anche nel caso in cui, prima che sia trascorso tale periodo di tempo, il proprietario, o chi per esso, del terreno bonificato, proceda, dopo la riconsegna provvisoria o definitiva di cui all'art. successivo, a sua cura e spese all'aratura o vangatura profonda od erpicatura o a qualsiasi altra operazione intesa, eventualmente, a preparare il terreno già bonificato alla sua destinazione. In ogni caso, passato il periodo di tempo di un anno dalla data di ultimazione dell'attività di bonifica, l'impresa si intenderà scagionata da qualsiasi responsabilità. Gli eventuali incidenti che potessero verificarsi nel terreno bonificato dopo tale tempo, dovranno intendersi provocati da causa di forza maggiore, a meno che non risulti provato che il fatto sia dovuto a colpa dell'impresa, nel qual caso, pur essendo trascorso un

anno dalla data del verbale di ultimazione delle operazioni di bonifica, l'impresa stessa sarà ritenuta pienamente responsabile a tutti gli effetti. L'Amministrazione può disporre dei terreni dopo il rilascio della dichiarazione di garanzia finale.

5.8 SICUREZZA NEL CANTIERE

Le norme di sicurezza sono regolamentate dalla normativa elencata all'articolo 2, in particolar modo dal Capitolato Generale Genio Difesa elaborate nella parte relative al Capitolato Speciale Tipo Genio Difesa in esso contenuto in quanto il cantiere non è soggetto alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . L'attività di bonifica prevista nel presente capitolato sarà realizzata dall'impresa con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente. L'Amministrazione ha la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dell'attività e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel relativo contratto. L'impresa è tenuta ad adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'impresa restandone completamente sollevati sia l'Amministrazione che i propri organi tecnici. Attorno alle zone da bonificare dovranno essere adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali sbarramenti; all'occorrenza, l'impresa dovrà richiedere alle competenti autorità l'emanazione di speciali provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da bonificare e nelle loro adiacenze. Tali provvedimenti saranno applicati scrupolosamente e diligentemente, in modo da consentire e garantire l'esecuzione in forma razionale dell'attività di bonifica.

5.9 VERIFICHE E COLLAUDO

Il collaudo definitivo o la dichiarazione di buona esecuzione, comprenderà normalmente una prima verifica consistente nel rifacimento di tutto o parte delle operazioni di bonifica già effettuate dall'impresa, su tratti di zone bonificate, scelte a caso ed aventi nel complesso una superficie non minore del 2% (due per cento) della superficie totale bonificata, oggetto del presente capitolato. Ove dovesse rilevarsi la presenza di una mina od ordigno esplosivo o massa metallica interrati, si

sospenderà il collaudo e la bonifica di tutte le zone, oggetto del presente atto, si intenderà non eseguita a regola d'arte. Le operazioni di bonifica eseguite dall'impresa e giudicate non eseguite a regola d'arte verranno rifiutate e l'impresa entro un periodo di tempo che stabilirà l'Amministrazione, proporzionale alla durata contrattuale, sarà tenuta a rifarle totalmente a suo completo carico, salva ogni altra responsabilità connessa all'eventuale scoppio di ordigno esplosivo nel corso delle operazioni di verifica in parola. Naturalmente, alla fine della nuova esecuzione delle operazioni di bonifica, saranno ripetute le verifiche con le norme sopra indicate. In caso di rifiuto da parte dell'Impresa esecutrice al rifacimento delle operazioni di bonifica, sarà provveduto direttamente e a mezzo di altra ditta scelta dall'amministrazione, addebitandone il relativo importo all'Impresa esecutrice inadempiente. Le spese per le esecuzioni delle verifiche, di cui al presente articolo, sono ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi tale onere compreso e compensato nei singoli prezzi unitari. Qualora la bonifica riguardi vaste aree, si potrà procedere a collaudi parziali in corso d'opera allo scopo di consentire la riutilizzazione delle zone già bonificate.

5.10 NORME ESECUTIVE (NORME RELATIVE AGLI APPARATI RIVELATORI ED AL LORO IMPIEGO)

Gli apparati rivelatori dovranno essere in grado di individuare con chiari segnali acustici e strumentali, la presenza di masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni genere e tipo, interi o loro parti, alle profondità stabilite per ogni "articolo di lavoro". A questo riguardo si precisa che la profondità della bonifica sarà valutata dal piano esplorato (nella sua consistenza al momento della stessa bonifica) alla parte più esterna dell'ordigno rispetto al medesimo piano esplorato. La "massa tipo", al fine della determinazione della profondità, sarà quella avente una superficie in sezione (considerando la sua maggior sezione indipendentemente dalla sua posizione sotto terra) di 0,01 m2. Gli apparati di uso comune si distinguono in:

a) apparati di superficie quelli con caratteristiche simili al tipo denominato "S.C.R. 625", in grado di rivelare la presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, interrati fino a 30 cm di profondità; tali apparati saranno impiegati solo in caso particolare e superficiale infestazione del terreno;

b) apparati di profondità, quelli fabbricati dall'Istituto Forster di Reutlingen (Germania) o similari, purché ritenuti idonei dalla direzione dei lavori, in grado di rivelare, di massima,

masse ed ordigni ferrosi inglobati in terreni scevri da sostanze ferrose, fino alla profondità di almeno 100 cm.

Ogni apparato dovrà controllare tutte le minime parti della superficie da bonificare, passandolo lentamente al di sopra a non più di 5-6 cm di altezza. Per questo si prevede in particolare che:

a) le zone da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette "campi" che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito ed una progressione razionale. Essi verranno indicati su idonea planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle, alla estremità degli stessi "campi";

b) prima che i "campi" vengano sottoposti a operazioni di bonifica dovranno essere ulteriormente frazionati in "strisce" da delimitare (a mano a mano) con fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati. Tali strisce non dovranno essere più larghe di 80 cm (ottanta);

c) ove esista vegetazione che ostacoli l'impiego corretto e proficuo dell'apparato rivelatore, si dovrà eseguire il preventivo taglio della stessa, asportandola, poi, fuori dalle strisce.

5.11 NORME GENERALI RIGUARDANTI EVENTUALI SCAVI

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per lo scoprimento di ordigni bellici, sia per lavori da compiere su terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per la identificazione delle mine ed ordigni:

a) avanzando a strati non superiori alla sicura provata ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo scavo, con apparato rivelatore di profondità e provvedendo alle eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica dovrà essere fatta sul fondo definitivo dello scavo;

b) rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso ceppi; radici, massi, murature, oggetti, ecc.;

c) dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria per impedire scoscendimenti o franamenti per consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace impiego degli apparati;

d) aggottando, eventualmente, l'acqua che si infiltrasse negli scavi;

e) sostenendo, all'occorrenza, con saltuaria sbadacchiatura le pareti degli scavi (eventuali scavi armati saranno considerati a parte, precisando a questo riguardo che è scavo armato solo quello che, per la natura delle materie escavate o per infiltrazione d'acqua, richiede un'armatura completa per tutta la sua estensione e profondità);

f) rinterrando e sistemando sommariamente le terre eccedenti e i materiali escavati nelle immediate adiacenze fino a 20 m di distanza dal perimetro esterno degli scavi.

5.12 NORME PER LA ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI E MATERIALI BELLICI

Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono essere rimossi – se sicuramente rimovibili – ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale che non possano arrecare danni a persone e a cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.

In entrambi i casi l'impresa ha l'obbligo:

a) di effettuare tempestiva comunicazione scritta (anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduto eventualmente da comunicazione verbale) del ritrovamento, sia alla più vicina stazione dei c.c. che alla direzione lavori;

b) di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale dell'A.M. che li prenderà in consegna e provvederà alla loro eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con le necessarie misure di sicurezza.

5.13 TAGLIO DI VEGETAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA MINE ED ORDIGNI

Tale lavoro viene eseguito preventivamente per eliminare la vegetazione che ostacolasse l'impiego dell'apparato rivelatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica.

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "strisce" di bonifica, com'è stabilito per l'esplorazione con l'apparato rivelatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovrà, a sua volta, essere inquadrato in un'organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ecc. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni striscia prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente ed

opportunamente eliminato fuori dai "campi" di lavoro. Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le cautele atte ad evitare il fortuito contatto, sia del personale che dei mezzi di lavoro, con eventuali ordigni affiorati; comunque, in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio, nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità Forestale, dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti. Nel prezzo unitario sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti e trasporti, quale che sia la densità e il tipo della vegetazione.

5.14 BONIFICA SUPERFICIALE A SECCO

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione di tutte le masse metalliche e di tutte gli ordigni, mine e altri manufatti bellici esistenti fino a 100 cm di profondità dal piano esplorato con impiego di apparati rivelatori. La zona da bonificare dovrà essere suddivisa in "campi" e successivamente in "strisce". La bonifica deve comprendere:

a) l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato rivelatore di profondità;
b) lo scoprimento, l'esame di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato comunque esistenti fino alla profondità di 100 cm nelle aree esplorate.

Nel prezzo unitario del presente articolo sono considerati e remunerati oltre agli oneri derivanti dalle operazioni suddette, anche quelli:

a) per la localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
b) per lo scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di 100 cm dal piano esplorato;
c) l'allontanamento eventuale del materiale scavato;
d) l' esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di profondità;
e) il riempimento sommario degli scavi stessi;
f) le operazioni pertinenti il rinvenimento di ordigni.

Ove in terreni sospetti di essere infestati da ordigni, debbono essere autonomamente eseguiti scavi di fondazione o di sbancamento, le operazioni di bonifica previste dal presente articolo dovranno essere eseguite a "strati successivi", nel senso che:

a) dovrà essere effettuata una prima passata dell'apparato rivelatore sul piano delle aree

da scavare e loro adiacenze di servizio; ciò per garantire la disinfestazione sino a 100 cm di profondità dal piano di campagna;

b) dovranno essere effettuate ulteriori passate dell'apparato rivelatore sui nuovi piani (fondo scavo) messi in luce da scavi precedenti; ciò per garantire la progressiva disinfestazione a strati successivi di 100 cm per volta.

Inoltre, si reputa opportuno precisare che:

a) gli scavi, ai quali si premette la bonifica, dovranno procedere analogamente a strati successivi (quale che sia il sistema, la maniera od il mezzo di scavo) osservando le norme contenute nel presente articolo;

b) la bonifica dal fondo finale degli scavi dovrà essere sempre eseguita anche se l'altezza dello strato scavato fosse inferiore a 100 cm.

5.15 SCAVO DI SBANCAMENTO PER RICERCA ORDIGNI CON USO DI APPARATO RIVELATORE

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, con idonei mezzi meccanici, per consentire l'avvicinamento ad ordigni esplosivi interrati ad oltre 100 cm di profondità. E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo di lavoro:

a) sono valutati e remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessario per compiere tutti i lavori e le operazioni prescritte dal presente articolo, per scavi e lavori complementari fino alla profondità di 4,00 m;

b) non sono compresi gli scavi da eseguire a mano per il raggiungimento degli ordigni e loro rimozione, una volta localizzati con gli apparati.

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre 20 m e sino a 100 m dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte.

5.16 SCAVO IN PROFONDITÀ PER RICERCA DEGLI ORDIGNI BELLICI CON USO DELL'APPARATO RIVELATORE

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere su area ristretta, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, con idonei mezzi meccanici per consentire l'avvicinamento ad ordigni esplosivi interrati ad oltre 100 cm di profondità.

E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo:

a) non sono compresi gli scavi da eseguire a mano per il raggiungimento degli ordigni e loro rimozione, una volta sicuramente localizzati con gli apparati;

b) sono invece valutati e remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori, e personale occorrenti per compiere tutti i lavori e le operazioni di cui al presente articolo, per scavi e lavori complementari fino alla profondità di 3,00 m; oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m di profondità, le quantità effettivamente scavate dovranno essere maggiorate moltiplicando con il coefficiente 2,50. Scavi superiori a 4,00 m di profondità, saranno effettuati manualmente e contabilizzati secondo quanto previsto dal computo metrico estimativo.

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre 20 m e sino a 100 m dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico articolo del computo metrico estimativo.

5.17 SCAVO A MANO PER INDIVIDUAZIONE E RIMOZIONE DI ORDIGNI CON USO DELL'APPARATO RIVELATORE

Gli scavi del presente articolo si effettuano per lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati. Nei prezzi unitari sono remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per i mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessari per compiere tutti i lavori e le operazioni; per scavi di ogni estensione e profondità, compresi i lavori complementari.

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre 20 m e sino a 100 m dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico articolo del computo metrico estimativo.

5.18 BONIFICA BELLICA PROFONDA

Il lavoro previsto dal presente articolo viene eseguito per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a 100 cm. La zona da sottoporre a trivellazioni, indicata dalla direzione dei lavori, dovrà essere preventivamente bonificata fino a 100 cm di profondità e remunerata, a parte, con specifico articolo di lavoro. Dopo aver effettuato la suddetta bonifica, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di 280 cm; al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, verrà praticato un foro capace di

contenere la sonda dell'apparato rivelatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di 100 cm, corrispondente alla quota garantita con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda dell'apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrate entro un raggio di 200 cm. Ciò premesso, per ricerche a maggior profondità, si procederà con trivellazioni progressive di 2,00 m per volta, operando poi con la sonda dell'apparato rivelatore come in precedenza descritto. I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come per i "campi", anche per ogni quadrato dovrà trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l'esito dei progressivi sondaggi; la direzione dei lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, ciò senza che all'impresa sia dovuto alcun compenso. Ove per inconsistenza del terreno necessitasse introdurre nei fori trivellati un tubo amagnetico, il relativo onere economico deve intendersi remunerato col prezzo del presente articolo. Infine è d'uopo precisare che il prezzo unitario del presente articolo è riferito ai soli metri di effettiva trivellazione eseguita, a partire dal piano di campagna.

I rinterri e la sistemazione sommaria delle terre e materiali ad oltre 20 m e sino a 100 m dal perimetro degli scavi, saranno remunerati a parte con specifico articolo del computo metrico estimativo.

ART.6. PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I soggetti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta. L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa della Ditta aggiudicataria è consentita unicamente a seguito di richiesta scritta e motivata da parte della stessa Ditta all'Amministrazione, e previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di quest'ultima. L'accettazione delle modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte dell'Amministrazione deve essere comunicata per iscritto. I componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono possedere e documentare caratteristiche di professionalità, esperienza e competenza compatibili con i requisiti posti a base di gara.

ART.7. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il tempo utile a base di gara per dare ultimati i lavori è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile contrattuale comprende 10 (dieci) giorni relativi alle attività preliminari alla bonifica bellica di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Al termine della scadenza del tempo contrattuale la Ditta aggiudicataria dovrà produrre la "Dichiarazione di garanzia" che sarà inviata agli enti competenti per la richiesta di effettuazione delle previste verifiche di collaudo ed il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.

Qualora si verificassero rallentamenti delle operazioni non imputabili alla Ditta aggiudicataria, questa trasmetterà formale comunicazione all'Amministrazione del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, con la richiesta dell'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni.

Nel caso di ritardi attribuibili alla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione assegnerà un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali l'Amministrazione stessa provvederà ala risoluzione del contratto ferma restando la responsabilità della suddetta ditta per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza e l'applicazione delle penali.

ART.8. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni formali afferenti l' avvio, la sospensione, l' esecuzione del contratto e quant' altro (escluse le mere comunicazioni operative) possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo telefax o in alternativa lettera Raccomandata A.R.. Eventuali osservazioni della Ditta aggiudicataria su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza dell'Amministrazione e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti. L'Amministrazione, valutata la procedibilità della richiesta, nel termine massimo di giorni

7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate all'Amministrazione anche a mezzo posta elettronica.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

La Ditta aggiudicataria deve in particolare segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

ART.9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai fini dell'ammissione alla procedura d'appalto, la Ditta dovrà presentare in sede di offerta una cauzione pari al 2% dell'importo del servizio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere correlata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o da intermediari finanziari di cui all'art. 75, comma 4 del D.lgs.. 163/06 a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 113 del D.lgs.. 163/06. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7, del D.lgs.. 163/06 e s.m.i. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% grazie al possesso della certificazione di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9001:2000 (deve essere allegata all'istanza di partecipazione copia del relativo certificato).

La cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale in deroga al

disposto di cui all'art. 1944 Cod. Civ.;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 Cod. Civ.;

c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione ogni eccezione esclusa.

La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, e viene restituita dopo aver accertato che l'aggiudicatario ha adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta avanzata dall'Amministrazione.

ART.10. RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi allo svolgimento della sua attività, compresi quelli che dovessero derivare all'Amministrazione aggiudicatrice a causa di inadempienze, totali o parziali, al contratto di affidamento delle prestazioni in oggetto e di prescrizioni vincolanti che disciplinano l'esecuzione delle prestazioni medesime, anche sotto forma di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi dipendenti dalla esecuzione del servizio, qualunque sia la loro causa. Tale polizza dovrà anche prevedere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. La durata di detta polizza assicurativa dovrà coprire l'intero periodo contrattuale.

La Ditta aggiudicataria:

a) sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato;

b) è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;

c) è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

L'Amministrazione è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

ART.11. SICUREZZA

In materia di sicurezza la Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

a) il servizio di bonifica deve essere eseguito con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni, le norme tecniche di esecuzione e le prescrizioni contenute nel Piano Operativo di sicurezza.

b) nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, anche in regime di subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività;

c) il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi, con particolare riferimento ai costi derivanti dalla rigida applicazione del Piano di Sicurezza sostitutivo e dei disposti del D.lgs.. 81/2008;

d) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto;

e) la messa a disposizione e l'uso dei DPI necessari a tutti i lavoratori coinvolti nel servizio in oggetto, nonché la messa a disposizione dei medesimi a tutti i visitatori autorizzati (DD.LL., coordinatori, rappresentanti dei lavoratori, addetti alle ispezioni).

ART.12. DOCUMENTAZIONE INERENTE L'APPALTO

Fanno parte integrante della documentazione, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti elaborati:

- elenco elaborati;

- relazione tecnica;
- tavole grafiche;
- elaborati tecnico economici.

ART.13. INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO E PENALI

La Ditta aggiudicataria non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Ditta, costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, di cui al precedente articolo 7, pari allo 0,9‰ (zero virgola nove per mille) dell'importo di contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle disposizioni stabilite nel presente Capitolato.

Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l'Amministrazione diffiderà l'aggiudicataria all'adempimento con lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti.

Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture in corso di pagamento o incamerare la cauzione. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, con raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell'appalto o venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente appalto.

A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà esclusa dal partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto.

ART.14. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART.15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
c) in caso di fallimento dell'Impresa;
d) ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l'Amministrazione;
e) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

ART.16. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART.17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Nel caso la Ditta Aggiudicataria intenda affidare in subappalto nei limiti previsti dalla legge il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, è tenuta a presentare, in sede di offerta, una dichiarazione ai sensi dell'articolo n. 118 del D.lgs.. 163/2006.

Resta inteso che l'eventuale affidamento del servizio in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione, della buona riuscita dei servizi.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in materia, l'Appaltatore dovrà rispondere, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente capitolato compiute dalla Ditta subappaltatrice.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART.18. ESECUZIONE PER STRALCI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Considerata l'estensione dell'area da sottoporre a bonifica bellica, prima dell'inizio dei lavori l'Amministrazione, potrà chiedere, senza ulteriori oneri aggiuntivi, che l'attuazione dei lavori avvenga per stralci. In tale caso, le modalità di fatturazione e pagamento saranno riferite ad ogni singolo stralcio.

Durante il corso dei lavori, alla scadenza di ogni mese e sempre ché sia stato raggiunto l'importo non inferiore ad € 80.000,00 (ottantamila/00) al netto delle ritenute di legge e di contratto si predisporrà lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti.

Solo dopo che sia stato compilato il certificato di ultimazione lavori, si farà luogo all'ultimo stato di avanzamento, indipendentemente dal tempo trascorso dall'emissione del precedente e dall'importo dei lavori eseguiti.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

ART.19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa rappresentata si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verrà utilizzato un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva. Di tale conto corrente verranno comunicati gli estremi identificativi all'Amministrazione all'atto della formalizzazione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatta salva la deroga prevista dalla norma.

"Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa."

"L'impresa che sia venuta a conoscenza dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla vigente normativa, è tenuta all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo territorialmente competente."

ART.20. CONTRATTO

Il contratto è stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

L'Amministrazione si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine previsto nella comunicazione di aggiudicazione.

Fa parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato Speciale.

In particolare la Ditta Aggiudicataria, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. , l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nel bando di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di bonifica bellica.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate presso la Tesoreria dell'Amministrazione.

Sono altresì a suo esclusivo carico le spese di registrazione del contratto, bolli, diritti, ecc..

ART.21. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs.12/04/2006 n. 163, ed al suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207 del 5/10/2010), nonché alle disposizioni del Codice Civile.

ART.22. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro, quello di Ragusa. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale.

ART.23. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge 196/2003, per finalità inerenti alla valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d'appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.